

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4153

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**META, TULLO, VELO, BONAVIDACOLA, LOVELLI, FIANO,
BOFFA, CARDINALE, PIERDOMENICO MARTINO, GIORGIO
MERLO, LARATTA, GINEFRA, GENTILONI SILVERI, GASBARRA**

Istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto e della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, delega al Governo per la disciplina della medesima e disposizioni concernenti lo sportello telematico del diportista

Presentata l'8 marzo 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema di registrazione delle unità da diporto in uso nel nostro Paese è frammentario e piuttosto complesso: a fronte delle diverse classificazioni delle unità da diporto (natanti, imbarcazioni e navi), le richieste d'iscrizione e le successive trascrizioni possono essere rivolte anche a uffici diversi tra loro (capitanerie di porto, uffici locali marittimi, delegazioni di spiaggia e uffici periferici della motorizzazione civile), uffici che spesso, per obiettive difficoltà informatiche, non dialogano tra loro.

In base alle competenze attribuite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 aprile 2009, n. 307, la gestione e lo sviluppo della banca dati informatizzata del naviglio ricade nelle competenze della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'aumento delle unità che navigano, sia nelle acque interne che in quelle marine,

unitamente alla non obbligatorietà del possesso, in molti casi, della patente nautica, determina la necessità di individuare con chiarezza le diverse modalità di navigazione anche con controlli a posteriori e impone la realizzazione di un sistema uniforme, razionale e semplice che permetta da qualsiasi parte d'Italia l'individuazione dell'unità da diporto, delle sue caratteristiche costruttive, del proprietario e dell'eventuale utilizzatore, oltre alla verifica del possesso dei requisiti per la loro conduzione e la copertura assicurativa.

Nel settore della nautica da diporto appare quindi improcrastinabile l'obiettivo di razionalizzare e di armonizzare le varie procedure, semplificandole attraverso l'individuazione di un solo referente pubblico presente sul territorio e realizzando una sola banca dati che contenga (analogamente a quanto avviene per i veicoli e per i loro conducenti) tutte le notizie relative sia alle patenti nautiche che alle unità da diporto, al fine di garantire una sempre più efficace politica di sicurezza nella navigazione, con immediata individuazione delle responsabilità, favorendo altresì una più equilibrata politica dei tributi. Inoltre, considerato che molto spesso le imbarcazioni di cui trattasi approdano in marinerie private e in aree nelle quali non esiste alcuno strumento di controllo e di *security*, è necessario, anche per la sicurezza dello Stato, poter individuare facilmente, in tempi rapidi, le generalità di chi entra nel territorio italiano e se chi e cosa trasporta.

Attualmente, trattandosi di beni mobili registrati, le imbarcazioni e le navi da diporto devono essere iscritte negli specifici registri navali denominati, rispettivamente, Registri delle imbarcazioni da diporto (RID) e Registri delle navi da diporto (RND).

Per i natanti non sussiste l'obbligo d'iscrizione: il proprietario di un natante, che intenda immatricolarlo, ne ha facoltà, ma in tale caso il natante diventa a tutti gli effetti un'imbarcazione da diporto ed è sottoposto alla relativa disciplina.

Sulla base di quanto esposto per i natanti l'attuale sistema evidenzia aspetti

critici, sia in relazione alla mancata identificazione obbligatoria dei cosiddetti « natanti », sia ai fini della sicurezza (dato tra l'altro il mancato obbligo di revisione periodica), sia in relazione alle modalità di accertamento delle responsabilità nel caso di violazione delle norme di navigazione in acque nazionali, internazionali e territoriali di altri Paesi, che generano anche pesanti costi a livello assicurativo e nella gestione dei controlli.

Inoltre alto è il rischio di elusione fiscale: difatti sulla base di disciplina dell'Unione europea, anche in Italia (decreto-legge n. 331 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, articoli 38 e 53) l'acquisto nel territorio dell'Unione di unità da diporto « nuove ai fini tributari » superiori a metri 7,5 di lunghezza comporta l'eccezione alla regola dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del Paese di origine, per cui l'IVA stessa deve essere corrisposta in Italia (cioè nel Paese dell'Unione europea di destinazione). Il codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, ha portato da oltre metri 7,5 a oltre metri 10 la lunghezza che costituisce il confine tra natante e imbarcazione, con la conseguenza che le unità da diporto da metri 7,5 fino a metri 10 sono diventate, appunto, natanti (prima, si ripete, erano imbarcazioni). Conseguentemente, le unità maggiori a metri 7,5 e pari o minori a metri 10 sfuggono all'immatricolazione e quindi alla prescritta dimostrazione preliminare di assolvimento degli obblighi dell'IVA, che era *conditio sine qua non* per l'immatricolazione medesima. Insomma, senza un ritorno almeno a una generalizzata identificazione dei natanti si può eludere quasi legittimamente (se non evadere) tale tributo.

Per le imbarcazioni e per le navi da diporto l'aspetto critico risiede nella carenza di interscambiabilità dei dati tra i vari uffici tenutari dei RID. Difatti le imbarcazioni e le navi da diporto possono essere iscritte presso uffici che hanno sede diversa da quella del proprietario, generando così un'oggettiva difficoltà nell'individuazione immediata delle responsabilità

anche in caso di incidente che possa aver recato danno a persone o a cose.

Invece, con un unico archivio istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si individuerebbero tutte le unità da diporto secondo specifiche modalità operative a seconda dello *status* dell'unità stessa.

Nel contempo sarebbero assicurati le verifiche tecniche previste in materia di sicurezza, il contrasto alle intestazioni fittizie e all'elusione tributaria — peraltro auspiccate dalla Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria con il documento finale approvato nella seduta del 15 luglio 2009 relativo all'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nel contrasto all'evasione fiscale — e, grazie all'interconnessione di dati, l'immediata individuazione del legittimo proprietario, utilizzatore e armatore, a garanzia di una navigazione sicura e responsabile.

Per raggiungere tali risultati il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha commissionato, nell'ambito di un contratto stipulato con un raggruppamento di imprese, un ausilio informatico denominato « banca dati naviglio ». Tale sistema informatico è finalizzato alla raccolta delle informazioni presenti nelle seguenti tipologie di registri delle unità navali: matricole delle navi maggiori, registri delle navi minori e dei galleggianti, registri delle navi adibite alla navigazione internazionale, registri delle navi in costruzione, registri delle navi e delle imbarcazioni da diporto, registri speciali delle navi locate, distribuiti sul territorio nazionale. L'applicazione consentirà funzionalità di lettura, consultazione e stampa dei dati contenuti nei registri nazionali da parte delle forze dell'ordine, di altri settori dell'amministrazione pubblica, degli operatori e dei soggetti individuati nello sportello telematico del diportista, da istituire come è avvenuto nel settore dei veicoli. A tale scopo la proposta di legge mira a introdurre la patente nautica a punti e pertanto la necessità che il sistema informatico contenga l'archivio nazionale dei natanti e delle navi e imbarcazioni da diporto, non-

ché delle patenti nautiche e delle polizze assicurative.

Inoltre la proposta di legge contiene una delega al Governo per istituire, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la patente nautica a punti, seguendo quanto già avvenuto circa dieci anni fa con i veicoli. Inoltre è previsto che, entro i due anni successivi, il Governo è delegato a emanare ulteriori norme correttive e integrative allo scopo di ottenere il massimo di sicurezza nella navigazione a tutela degli stessi naviganti, dei bagnanti e degli appassionati di pesca e di sport nautici. Si tenga presente che la consistenza delle unità da diporto rilevate al 31 dicembre 2009, secondo i dati elaborati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risulta di 101.538. Occorre tenere conto e intervenire coerentemente in riferimento al fatto che il parco nautico complessivo, comprendente sia le unità non immatricolate, sia quelle immatricolate, è stimato in circa 618.000 unità, di cui la parte prevalente è costituita dalle unità non immatricolate (circa l'84 per cento del totale secondo la stima del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferita al 31 dicembre 2008). Nel solo 2009 sono state rilasciate, sostituite o rinnovate 60.350 patenti nautiche. Sul fronte degli incidenti c'è da rilevare che nel settore della nautica da diporto, nel 2006, si sono registrati 158 sinistri con 45 vittime. Negli anni seguenti, purtroppo, si è registrata una crescita costante e nel 2009 si sono registrati 258 incidenti con 86 vittime.

La proposta di legge è composta da quattro articoli: l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto, seguendo l'esempio dell'archivio nazionale dei veicoli. L'archivio è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e potrà essere incrementato, man mano, con i dati relativi alle patenti nautiche, ai punteggi e alla loro decurtazione o recupero, alle polizze assicurative e agli altri adempimenti che saranno ritenuti necessari. Si tenga conto che presso il medesimo Ministero opera un centro elaborazione dati che riguarda

l'intero parco veicolare italiano e che è in grado di assolvere anche ai compiti riferiti ai natanti. L'istituzione dell'archivio è demandata a un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 2 prevede l'istituzione dello sportello telematico del diportista. Tale norma era già prevista dal citato codice della nautica da diporto. Purtroppo in sede di attuazione della delega il Governo ha ommesso tale istituzione e la proposta di legge vi provvede mediante un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 3 prevede l'istituzione della patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e navi da diporto. La norma prevede l'attribuzione di venti punti da accreditare all'atto del rilascio della patente. Il medesimo punteggio è

attribuito a tutti i possessori di patente dalla data indicata dal decreto legislativo di cui all'articolo 4.

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per la disciplina della patente nautica a punti, sull'esempio di quanto avvenuto per la patente di guida dei veicoli. La norma prevede una serie di principi e criteri direttivi, nonché l'invio preventivo alle Camere del decreto legislativo per il necessario e argomentato parere.

Con la presente proposta si possono ottenere molteplici benefici in termini di semplificazione delle procedure, di sicurezza, di efficienza e di risparmio di personale, automatizzando le procedure che consentono di evitare il dispendio di risorse e di mezzi oggi impegnati in procedure manuali e cartacee. Anche per questo auspichiamo un rapido e positivo iter della proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto).

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio nazionale dei mezzi nautici da diporto, di seguito denominato « archivio ».

2. L'archivio è costituito da tre sezioni, per i natanti, per le imbarcazioni da diporto e per le navi da diporto. L'archivio è costituito da un'ulteriore sezione relativa alle patenti nautiche che individua il soggetto abilitato al comando delle unità da diporto di cui al presente comma.

3. L'archivio contiene i dati relativi:

a) per ciascuna unità, alle caratteristiche costruttive, alle eventuali modifiche tecniche e alle relative verifiche periodiche, all'individuazione per la navigazione e alla polizza assicurativa;

b) al proprietario, utilizzatore o armatore, persona fisica o giuridica, nonché al costruttore e al mandatario, come definiti dall'articolo 5 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

c) per ciascun titolare di patente nautica, alla scadenza di validità, alla revisione, alla sospensione e alla revoca dell'abilitazione della patente, nonché alla decurtazione o all'attribuzione di punti sulla stessa, ai sensi dell'articolo 3;

d) alle violazioni e all'incidentalità.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione dell'archivio e definisce le procedure per l'acquisizione dei dati e per il suo aggiornamento in via telematica.

ART. 2.

(Sportello telematico del diportista).

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera *g*), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le procedure per l'istituzione degli sportelli telematici del diportista, ai sensi del medesimo articolo 65, comma 1, lettera *m*), del codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, presso le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

ART. 3.

(Istituzione della patente nautica a punti).

1. È istituita la patente nautica a punti per i conducenti di natanti, di imbarcazioni e navi da diporto, le cui caratteristiche, anche con riferimento alle unità da diporto per il cui comando è necessario il possesso di tale patente, sono individuate dal decreto legislativo di cui all'articolo 4.

2. All'atto del rilascio della patente nautica a punti è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio è attribuito ai titolari di patente nautica alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1.

ART. 4.

(Delega al Governo).

1. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrut-

ture e dei trasporti, recante la disciplina della patente nautica a punti e delle sanzioni per la violazione delle norme di comportamento di chi ha il comando delle unità da diporto ed è in possesso della medesima patente, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare le caratteristiche della patente nautica a punti, il punteggio da attribuire e le unità da diporto comandabili;

b) indicare le modalità di accertamento da parte degli organi di vigilanza delle violazioni che comportano la detrazione del punteggio della patente nautica a punti, nonché le modalità e i tempi di comunicazione della variazione del punteggio all'archivio e agli interessati;

c) indicare le norme di comportamento la cui violazione determina l'applicazione della decurtazione di punti dalla patente nautica a punti e delle sanzioni amministrative o pecuniarie, salvo che il fatto costituisca più grave reato;

d) determinare la decurtazione dei punteggi in relazione alla gravità della violazione avendo particolare riguardo alla sicurezza della vita umana e della navigazione, alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle aree protette, alle dotazioni di sicurezza, al comando responsabile in condizioni non influenzate dall'assunzione di sostanze alcoliche o di droghe, alla navigazione muniti delle necessarie polizze assicurative a tutela di terzi e di naviganti e alla specificità di particolari abilitazioni professionali e per i mezzi di vigilanza e soccorso;

e) prevedere un punteggio aggiuntivo in caso di assenza di violazioni fino a un massimo di dieci punti, secondo un determinato arco temporale, nonché la possibilità di recupero dei punti decurtati a seguito di comportamento virtuoso per un adeguato periodo o della frequenza a corsi di aggiornamento, con esame finale, effettuati da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

f) stabilire che la perdita totale del punteggio determini l'obbligo per il titolare della patente nautica a punti di sottoporsi all'esame di revisione dell'idoneità tecnica, previa sospensione della patente stessa per inottemperanza.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso dal Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono motivato parere ed eventuali proposte integrative o modificative entro trenta giorni dal ricevimento.

3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare, entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, allo scopo di apportare modifiche o integrazioni al medesimo decreto.

